



**COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO**

**ORARI PUBBLICI ESERCIZI
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DI CUI ALLA L.
287/91**

Ordinanza n° 23

del 24/02/2011

IL SINDACO

VISTO il R. D. 18 giugno 1931, n. 773 contenente il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;

VISTO il R. D. 06 maggio 1940, n. 635 contenente il Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;

VISTO l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la legge 287/91 sulla disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

VISTO il DL 03.08.2007, n. 117, convertito in Legge 2.10.2007, n. 160;

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447, contenente la legge quadro sull'inquinamento acustico;

VISTO il D.P.C.M. 14 novembre 1997 contenente la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

VISTO il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 contenente il Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo;

CONSIDERATO che la Corte di Cassazione (sentenze n. 45484 del 24 novembre 2004 e n. 15346

del 3.5.2006) ha stabilito che risponde penalmente del reato di disturbo della quiete pubblica, previsto e sanzionato dall'art. 659 del Codice Penale, il gestore di un pubblico esercizio, per gli schiamazzi e i rumori molesti provocati dai clienti, anche al di fuori dei locali, in quanto la relativa responsabilità è ascrivibile, in via diretta, alla presenza della sua attività;

VISTA la precedente ordinanza sindacale n. 167 del 14.05.1996;

SENTITE le organizzazioni del commercio, maggiormente rappresentative in data 14/02/2011;

TENUTO conto delle esigenze dei consumatori e delle varie categorie operanti nel settore;

RITENUTO

opportuno garantire che l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui sopra, non pregiudichi la doverosa tutela del riposo e della quiete pubblica sia dei turisti che dei residenti e, pertanto, di evitare l'elevata e/o indisciplinata immissione nell'ambiente di rumori.

ORDINA

il presente provvedimento disciplina per il territorio del Comune l'orario di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi.

TITOLO I

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE di cui alla legge 287/91

Art. 1. Orario.

1. Gli esercizi della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 287/91 sono tenuti, nei giorni di apertura, ad osservare l'orario, liberamente scelto dall'esercente, nell'ambito delle disposizioni di cui ai punti a) e b).

a. **PERIODO ESTIVO (periodo in cui vige l'ora legale)**: orario di apertura minimo di 6 (sei) ore e massimo di 18 (diciotto) ore **articolato tra le ore 6,00- 02,00**. Eventuali attività musicali esercitate mediante apparecchi elettronici o dal vivo all'interno dei locali nonché giochi leciti, dovranno cessare entro le ore 24.00 (salvo deroghe);

b. **PERIODO INVERNALE (periodo in cui vige l'ora solare)**: orario di apertura minimo di 6 (sei) ore e massimo di 17 (diciassette) ore **articolato tra le ore 6,00-24,00**.

Art. 2. Orario degli esercizi misti.

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con attività soggette parte ad autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, parte alla disciplina del D. LGS. 114/1998 e o a licenza per la vendita di articoli di monopolio, o autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici di cui al D. Lgs. 170/2001, devono sospendere la somministrazione o la vendita dei relativi generi nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura delle specifiche attività. **Alle rosticcerie, pizzerie, pasticcerie, gelaterie ed ogni altra attività artigianale che effettua in modo prevalente o esclusivo la vendita di prodotti alimentari artigianali**, anche se non munite di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni previste, in materia di orario, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande eccetto per **il termine di chiusura serale che è stabilito inderogabilmente alle ore 24,00**

Art. 3. Scelta dell'orario.

1. L'orario di apertura dell'esercizio, non inferiore a quello minimo obbligatorio di cui alla tabella 1, è scelto dall'esercente nell'ambito della fascia di orario di cui alla tabella 2 e può essere differenziato per periodi dell'anno e per giorni della settimana. L'esercente deve comunicare preventivamente all'ufficio competente l'orario adottato e renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile e leggibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio

2. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito. E' inoltre consentito all'esercente di anticipare la chiusura fino al limite di 2 ore rispetto all'orario massimo di chiusura adottato e comunque non inferiore a quello minimo consentito.

3. L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

4. La scelta dell'orario di apertura dell'esercizio deve essere comunicata al sindaco, sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso o di trasferimento in altra sede. La comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima dell'inizio dell'attività. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, vige l'orario prescelto dal precedente titolare.

5. I titolari degli esercizi già in attività, qualora abbiano comunicato, prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, orari conformi alle disposizioni della medesima, non sono tenuti a ripresentare una nuova comunicazione.

6. L'esercente è obbligato all'osservanza dell'orario prescelto. Eventuali variazioni dello stesso sono soggette ugualmente a comunicazione da parte dell'esercente. Il nuovo orario sarà applicabile dal giorno successivo a quello di presentazione al comune della relativa comunicazione.

Art. 4. Deroghe generali e speciali all'orario.

1. Nelle seguenti festività:

a. Natale (dal 1° dicembre al 7 gennaio);

b. Capodanno (31 dicembre)

c. Festa San Valentino (14 febbraio);

d. Carnevale (giorno di Carnevale);

e. Festa della Donna – 8 marzo;

f. Pasqua (nella settimana che precede la Pasqua, Pasqua e lunedì dell'Angelo)

gli esercenti possono facoltativamente derogare dagli orari prescelti con facoltà di posticipare la chiusura fino alle ore 01,00

Art. 5. Chiusura settimanale.

1. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono scegliere di effettuare una giornata di chiusura nel corso di ogni settimana. Il giorno di chiusura va indicato sia nella comunicazione che nel cartello di cui all'art. 3 comma 1.

2. Gli esercenti che scelgono di effettuare il giorno di chiusura settimanale sono tenuti ad osservarla;

3. L'obbligo di cui al comma 2) è sospeso nei seguenti periodi:

a. Natale (dal 1° dicembre al 7 gennaio);

b. Festa San Valentino (14 febbraio);

c. Carnevale (giorno di Carnevale e nei 10 giorni precedenti);

d. Festa della Donna – 8 marzo;

e. Pasqua (nella settimana che precede la Pasqua, Pasqua e lunedì dell'Angelo);

Art. 6. Chiusura temporanea.

1. Al fine di assicurare ai consumatori idonei livelli di servizio, i titolare dei pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ogni qualvolta intendano sospendere l'attività, debbono:

a. Presentare apposita comunicazione al Comune almeno cinque giorni prima della data prescelta per l'inizio della chiusura temporanea.

b. rendere noti i periodi di chiusura al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno cinque giorni, di un apposito cartello ben leggibile e visibile dall'esterno.

TITOLO II

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO

Art. 7 – Attività di piano bar, concertini musicali e trattenimenti musicali vari

1. Le attività autorizzate di piano bar, concertini musicali e trattenimenti musicali vari sia dal vivo che con l'ausilio di mezzi sonori, che si tengono all'interno di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e all'interno di circoli ricreativi privati possono essere svolte negli orari di apertura dei rispettivi esercizi nel rispetto delle norme sull'inquinamento acustico.
2. Gli orari delle attività temporanee e occasionali, svolte all'aperto, di accademie, trattenimenti danzanti e spettacoli musicali vari, sia dal vivo che con l'ausilio di mezzi sonori, autorizzate ai sensi dell'art. 68 o 69 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, su aree pubbliche o private sono disciplinati con separato provvedimento.

TITOLO IV

INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 8 – Inquinamento acustico

1. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, i circoli privati di cui al D.P.R. 04 aprile 2001, n. 235 e gli esercizi di sale pubbliche da gioco che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, e i locali di pubblico spettacolo e trattenimento debbono rispettare i parametri e i limiti di diffusione sonora sia interni che esterni stabiliti da tutte le norme di legge e regolamentari in materia indipendentemente dal fatto che l'attività si svolga al chiuso o all'aperto.
2. Saranno i titolari dei pubblici esercizi a dover vigilare affinché all'esterno e in particolare all'uscita dei locali, i frequentatori evitino comportamenti che rechino disturbo agli altri cittadini, nonché all'igiene pubblica ed al decoro della città.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9– Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni previste dal Titolo I della presente ordinanza è punito con le sanzioni amministrative ai sensi , del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 06 maggio 1940, n. 635 e delle altre norme di legge e regolamentari in materia.
2. Chiunque viola le disposizioni relative all'orario di apertura e di chiusura previste dai Titoli II e III è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
3. Chiunque viola le disposizioni relative all'inquinamento acustico previste dal Titolo IV della presente ordinanza è punito con le sanzioni amministrative ai sensi delle norme di legge e regolamentari in materia.
4. Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, non specificatamente sanzionate a norma di legge nazionale o regionale, o di regolamento, sono punite con sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
5. Quando lo svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza reca disturbo e disagio ai residenti ed agli alloggiati nella zona, e comunque alla normale vivibilità della stessa, è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a otto giorni.
6. Ai vigili urbani, agli ufficiali e agli agenti della forza pubblica è rimesso il compito di far rispettare la presente ordinanza.
7. Demanda al Responsabile del settore l'adozione dei provvedimenti connessi e consequenziali, per constatate violazioni di legge di cui al presente atto.

La presente ordinanza verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e verrà pubblicizzata mediante il sito internet del Comune di Castel San Giorgio ww.comune.castelsangiorgio.sa.it, sarà consegnata in copia a tutti gli esercenti che dovranno

adeguarsi alle disposizioni in essa contenute entro 15 giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza e trasmessa ai competenti organi di vigilanza.

Il Funzionario

Sig.ra Daria Capuano

L'Assessore attività produttive

Dott. Nobile Soglia

Il Sindaco

Dott.Francesco Longanella